

Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - sentenza straniera basata su una norma di un trattato ratificato dall'Italia derogatrice della speciale disciplina ex art. 1696 cod. Civ. - contrarietà all'ordine pubblico italiano - esclusione - fattispecie.*

Non è contraria all'ordine pubblico italiano una sentenza straniera basata su una norma di un trattato internazionale sottoscritto e ratificato dall'Italia, che, nei pertinenti rapporti di diritto internazionale privato, si pone come espressamente derogatrice della speciale disciplina della responsabilità contrattuale del vettore dettata dall'art. 1696 cod. civ. principio enunciato in relazione ad una sentenza straniera che nel liquidare il danno derivante da perdita o avaria delle merci trasportate aveva fatto riferimento, in conformità al principio contenuto nell'art. 23 n. 1 della convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, al prezzo della merce nel momento e nel luogo della consegna delle cose al vettore, anziché al diverso criterio previsto dall'art. 1696 cod. civ. che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981